

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

del 27 febbraio 1991 (Stato 1° aprile 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visto l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

² Essa si applica:

- a.⁴ alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
- b.⁵ alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁶ sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;

RU 1991 748

¹ RS 814.01

² RS 814.20

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

⁶ RS 814.912

- c.⁷ agli impianti ferroviari mediante i quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 3 dicembre 1996⁸ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
- d. alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 1983⁹ concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 1985¹⁰ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
- e. al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 1970¹¹ per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
- f.¹² agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2000¹³ sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

³ L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:¹⁴

- a.¹⁵ aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
- b. aziende in cui viene eseguita un'attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, dev'essere assegnata alla classe 2, dopo consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;
- c. vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁸ [RU **1996** 3436, **2008** 5747 all. n. 19 5995. RU **2012** 6541 all. 3 n. I]. Vedi ora l'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RS **742.412**).

⁹ [RU **1983** 678. RU **1992** 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS **741.272**).

¹⁰ [RU **1985** 620, **1989** 2482, **1994** 3006 art. 36 n. 3, **1995** 4425 all. 1 n. II 11 4866, **1997** 422 n. II, **1998** 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, **1999** 751 n. II, **2002** 419 1183. RU **2002** 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 29 nov. 2002 (RS **741.621**).

¹¹ [RU **1971** 1965, **1983** 486, **1987** 1454, **1990** 1356]. Vedi ora: il R del 2 mar. 2010 (ADNR) (RS **747.224.141**).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

¹³ RS **746.11**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

d.¹⁶ impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.¹⁷

⁴ La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.¹⁸

⁵ Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o i microrganismi geneticamente modificati o patogeni, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.¹⁹

Art. 2 Definizioni

¹ Un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda).

² Per impianti ferroviari si intendono le costruzioni e gli altri impianti fissi che servono direttamente al trasporto o al trasbordo di merci pericolose. Ne fanno parte segnatamente i binari nei tratti aperti e nelle stazioni, i binari di raccordo fuori dell'area di un'azienda e le piazze di trasbordo; non ne fanno parte segnatamente i magazzini o depositi.

³ Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, i microrganismi o le merci pericolose possono causare.²⁰

⁴ Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:²¹

- a. fuori dell'area dell'azienda;
- b. sulla o fuori della via di comunicazione;
- c.²² fuori dell'impianto di trasporto in condotta.

⁵ Il rischio è determinato dall'entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all'ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 2783).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

²² Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3 Misure generali di sicurezza

¹ Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.²³

² Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.

³ Nella messa in opera delle misure occorre tener conto segnatamente dei principi enunciati nell'allegato 2.

Art. 4 Misure particolari di sicurezza per le aziende

Se, considerati la natura dell'azienda, il potenziale dei pericoli e quanto esiste nelle vicinanze dell'azienda, il detentore deve assumere per certo di dover eseguire un'analisi dei rischi oppure se questa gli è imposta dall'articolo 6, egli è tenuto a mettere in opera, oltre alle misure generali di sicurezza, anche le misure particolari di sicurezza fissate nell'allegato 3.

Art. 5 Rapporto del detentore

¹ Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta dell'azienda con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b.²⁴ l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
- c.²⁵ la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012²⁶ sull'impiego confinato;
- d. le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell'azienda;

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

²⁶ RS **814.912**

- e. indicazioni sulle misure di sicurezza;
- f. la valutazione dell'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante.

² Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b. indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti;
- c. indicazioni sulle misure di sicurezza;
- d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.

³ Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

- a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell'impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b. indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti;
- c. indicazioni sulle misure di sicurezza;
- d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.²⁷

⁴ Il detentore è tenuto a completare il rapporto qualora le condizioni si siano modificate in modo sostanziale o qualora egli sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo.²⁸

Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi

¹ L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

² Essa controlla in particolare che:

- a. per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;
- b. per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

c.²⁹ per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.

³ Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che:

- a. per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante;
- b. per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola;

c.³⁰ per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

⁴ Se l'ipotesi non risulta ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire un'analisi dei rischi ai sensi dell'allegato 4.

Art. 7 Valutazione dell'analisi dei rischi

¹ L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Iscrive la sua valutazione in un rapporto di controllo.

² Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è

- a.³¹ la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
- b. l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente.

Art. 8 Misure supplementari di sicurezza

¹ Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico.

² Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure.

Art. 9 Informazione sull'esito dei controlli

Su domanda, l'autorità esecutiva rende noti il riassunto dell'analisi dei rischi secondo l'allegato 4 e il rapporto di controllo, fatti salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

Art. 10 Indicazioni sul trasporto di merci pericolose

¹ Il detentore di un impianto ferroviario mediante il quale sono trasportate merci pericolose secondo la RSD³² deve rilevare periodicamente tutte le indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi e comunicarle, in forma elaborata, all'autorità esecutiva.³³

² L'imprenditore di trasporti che trasporta merci pericolose secondo lo SDR³⁴, deve comunicare all'autorità esecutiva del Cantone nel quale ha il suo domicilio o la sua sede d'affari:

- a. il suo nome e il suo indirizzo;
- b. su richiesta, tutte le altre indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

³ Per i servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport³⁵ che trasportano merci pericolose secondo lo SDR o secondo l'ordinanza del 1° giugno 1983³⁶ sulla circolazione stradale militare, le indicazioni ai sensi del capoverso 2 sono rilevate dalla Direzione dell'Amministrazione militare federale, su richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente³⁷ (Ufficio federale).

⁴ L'imprenditore di trasporti che trasporta merci pericolose secondo l'ADNR³⁸ deve comunicare all'autorità esecutiva:

- a. il suo nome e il suo indirizzo;
- b. su richiesta, tutte le altre indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante**Art. 11**

¹ Il detentore deve fare di tutto per far fronte all'incidente rilevante.

³² [RU 1996 3436, 2008 5747 all. n. 19 5995. RU 2012 6541 all. 3 n. I]. Vedi ora l'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RS 742.412).

³³ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

³⁴ RS 741.621

³⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³⁶ [RU 1983 627, 1985 890, 1986 22, 1991 95, 1992 1737. RU 1994 2211 art. 63 n. 1]. Vedi ora l'O dell'11 feb. 2004 (RS 510.710).

³⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

³⁸ RS 747.224.141

² In particolare deve:

- a. combattere immediatamente l'incidente e avvisare il posto d'annuncio;
- b. circoscrivere immediatamente il luogo dell'evento e prevenire ulteriori effetti;
- c. eliminare il più presto possibile gli effetti prodotti.

³ Entro tre mesi dall'incidente deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente:

- a. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente;
- b. le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza;
- c. l'analisi dell'incidente.

⁴ Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all'autorità esecutiva una domanda motivata di prorogazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 11a³⁹ Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione

¹ I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione.

² Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l'autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

³ Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l'autorità competente chiede il parere dell'autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

Art. 12 Posto d'annuncio

¹ I Cantoni designano un posto d'annuncio. Quest'ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l'annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l'organizzazione di catastrofe.

² I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).⁴⁰

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 13 Informazione e allarme

¹ I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni sul come comportarsi.

² Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

Art. 14 Coordinamento dell'organizzazione di catastrofe

I Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore.

Art. 15 Coordinamento dei controlli d'azienda

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli d'azienda che sono chiamati ad eseguire in virtù della presente ordinanza e di altre disposizioni legali.

Art. 16 Informazione dell'Ufficio federale

¹ I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale, mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.

² A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

³ Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Sezione 5: Compiti della Confederazione**Art. 17** Raccolta di dati dell'Ufficio federale

¹ Su richiesta dell'Ufficio federale, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all'Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale provvede all'elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all'esecuzione della presente ordinanza.

³ Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Art. 18 Indicazioni sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di merci pericolose su strada

Su richiesta dell'Ufficio federale, l'Amministrazione federale delle dogane provvede affinché all'Ufficio medesimo siano messe a disposizione le indicazioni sulle merci

pericolose importate, esportate o spedite in transito, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

Art. 19 Elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada

L'Ufficio federale provvede all'elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada (art. 10 e 18).

Art. 20 Informazione

Nel caso di incidente rilevante che possa avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.

Art. 21 Commissioni di esperti

¹ Per consigliare l'Ufficio federale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁴¹ può nominare commissioni di esperti nelle quali siano equamente rappresentate le cerchie interessate.

² L'organo consultivo per le aziende in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni è la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica.⁴²

Art. 22 Direttive

Se necessario, l'Ufficio federale pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23⁴³ Esecuzione

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

² Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e

⁴¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁴² Introdotto dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

³ L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁴⁴ sulla geoinformazione.⁴⁵

Art. 24 Modificazione del diritto vigente

...⁴⁶

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Il detentore deve inviare all'autorità esecutiva il breve rapporto (art. 5):

- a. per le aziende entro il 1° aprile 1993;
- b. per gli impianti ferroviari che servono il traffico di transito nazionale e internazionale, come le ferrovie principali ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957⁴⁷ sulle ferrovie, entro il 1° aprile 1993; per gli altri impianti ferroviari, entro il 1° aprile 1994;
- c. per le strade europee, le autostrade e le semiautostrade ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 1983⁴⁸ concernente le strade di grande transito, entro il 1° aprile 1993; per le altre strade di grande transito, entro il 1° aprile 1994;
- d. per il Reno, entro il 1° aprile 1993.

² Le indicazioni secondo l'articolo 10 capoverso 1 vanno comunicate all'autorità esecutiva per la prima volta per l'anno 1991; le indicazioni secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a e capoverso 4 lettera a vanno comunicate all'autorità esecutiva entro il 1° ottobre 1991.

³ Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva esonera dall'obbligo di fornire informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 25a⁴⁹ Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013

¹ Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all'autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

² Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva lo esonera dall'obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

⁴⁴ RS 510.620

⁴⁵ Introdotto dal n. 5 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

⁴⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 1991 748.

⁴⁷ RS 742.101

⁴⁸ Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.

Allegato 1

Campo d'applicazione e rapporto

Allegato 1.1⁵⁰
(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 ...

2 Determinazione dei quantitativi soglia

21 Sostanze o preparati

¹ Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

² Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4.

³ Detti criteri sono articolati in tre settori (n. 41: tossicità; n. 42: infiammabilità ed esplosività; n. 43: ecotossicità). All'interno di un settore può essere determinato un solo quantitativo soglia, per cui è necessario procedere secondo l'ordine di successione dei criteri (lettere). Una volta stabilito il quantitativo soglia in un settore, si passa al settore seguente. È determinante il più basso fra i quantitativi soglia così stabiliti.

⁴ Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁵¹ sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto della loro:

⁵⁰ Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695) e dal n. II 2 dell'all. 3 dell'O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4199).

⁵¹ RS 814.610

- a. tossicità;
- b. infiammabilità ed esplosività;
- c. ecotossicità.

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia (elenco delle eccezioni)

N.	Designazione della sostanza	N. CAS ¹	QS (kg) ²
1	Acetilene	74-86-2	5 000
2	4-ammino-difenile e i suoi sali		1
3	Ossido di arsenico(III), acido(III) arsenioso e i suoi sali		100
4	Ossido di arsenico(V), acido(V) arsenioso e/o i suoi sali		1 000
5	Benzidina e i suoi sali		1
6	Benzina (normale, super)		200 000
7	Bis(clorometil)etere	542-88-1	1
8	Cloro	7782-50-5	200
9	Clorometil-metiletere	107-30-2	1
10	Dimetilcarbamoil cloruro	79-44-7	1
11	Dimetilnitrosammina	62-75-9	1
12	Olio da riscaldamento, olio diesel		500 000
13	Acido esametilfosforico triammide	680-31-9	1
14	Cherosene		200 000
15	4,4'-metilene-bis (2-cloroanilina) e i suoi sali, in polvere		10
16	2-naftilammina e i suoi sali		1
17	Composti di nichel in polvere per inalazione (monossido di nichel, diossido di nichel, solfuro di nichel, solfuro di trinichel, triossido di dinichel)		1 000
18	4-Nitrodifenile	92-93-3	1
19	Metilsocianato	624-83-9	150
20	Policlorodibenzo-furano, calcolato in equivalenti TCDD		1
21	Policlorodibenzo-diossina (ivi compresi TCDD), calcolato in equivalenti TCDD		1
22	1,3-Propansultone	1120-71-4	1
23	Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1 000

N.	Designazione della sostanza	N. CAS ¹	QS (kg) ²
24	Idrogeno	1333-74-0	5 000

¹ Numero d'identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System

² QS(kg) = quantitativo soglia in kg

4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

41 Tossicità

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
a. Classificazione UE	T ⁺	T, C	Xn	Xi
b. Tossicità acuta				
– orale (mg/kg)	< 25	25 fino a ≤ 200	200 fino a ≤ 2000	
– cutanea (mg/kg)	< 50	50 fino a ≤ 400	400 fino a ≤ 2000	
– inalativa (mg/l 4h)	< 0,5	0,5 fino a ≤ 2	2 fino a ≤ 20	
c. Classificazione SDR ²				
– cl. 8		GI ³ I, II		GI ³ III
– cl. 6.1	GI ³ I	GI ³ II	GI ³ III	

¹ QS = quantitativo soglia
² RS **741.621**
³ GI = Gruppo d'imballaggio

42 Infiammabilità ed esplosività

Criteri	Valori per criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
a. Grado di pericolosità secondo IS ²		E1	E2, AF, HF, F1, F2, O1, O2	F3, F4, O3
b. Classificazione UE		E	F ⁺ , F, O, R10	
c. Punto d'inflammabilità (°C)			≤ 55	>55

Criteri	Valori per criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
d. Classificazione SDR ³ – cl. 3			GI ⁴ I, II	GI ⁴ III
1 QS = quantitativo soglia				
2 Istituto di sicurezza				
3 RS 741.621				
4 Gruppo d'imballaggio				

43 Ecotossicità

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
a. Tossicità acuta per Dafnie: EC50 ² (mg/l) dopo 1 giorno		≤ 10		
b. Tossicità acuta per i pesci ³ : LC50 ⁴ (mg/l) dopo 2–4 giorni		≤ 10		

Osservazioni:

- 1 QS = quantitativo soglia.
- 2 Concentrazione media effettiva della galleggiabilità.
- 3 Vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
- 4 Concentrazione letale media.

5 ...

Allegato I.2⁵²

⁵² Abrogato dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783).

Allegato 1.3⁵³
(art. 1)

Criteria per gli impianti di trasporto in condotta

¹ Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

- a. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
- b. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

² Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

⁵³ Introdotta dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Allegato 2

Principi per prendere le misure generali di sicurezza

Allegato 2.1⁵⁴
(art. 3)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Il detentore di un'azienda con sostanze, prodotti o rifiuti speciali deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi: in particolare deve:

- a. scegliere un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità;
- c. nella misura del possibile evitare processi, metodi o operazioni pericolosi;
- d. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- e. depositare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco;
- f. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici ed organizzativi di protezione;
- g. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- h. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- i. sorvegliare il funzionamento e sottoporre regolarmente a manutenzione i dispositivi delle parti d'impianto più importanti per la tecnica della sicurezza;
- k. definire, all'interno dell'azienda, le competenze in materia di decisione e controllo delle misure di sicurezza;
- l. raccogliere, aggiornare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sui processi e metodi ad alto rischio nell'azienda;
- m. impiegare personale idoneo e sufficiente ed istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;

⁵⁴ Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

- n. regolamentare l'accesso all'azienda;
- o. tenere pronti i mezzi d'intervento necessari in caso di incidente rilevante e concordare le modalità con l'organizzazione di catastrofe.

Allegato 2.2⁵⁵
(art. 3)

Aziende che utilizzano microrganismi

Il detentore di un'azienda in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve:

- a. scegliere un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. nella misura del possibile sostituire i microrganismi pericolosi con altri meno pericolosi;
- c. adottare le misure di sicurezza definite nell'allegato 4 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁵⁶ sull'impiego confinato;
- d. elaborare delle regole di comportamento interne all'azienda per la prevenzione, la circoscrizione e la lotta contro gli incidenti rilevanti e istruire il personale sulle modalità di applicazione;
- e. tenere pronti i mezzi d'intervento necessari in caso di incidente rilevante e concordare le modalità con l'organizzazione di catastrofe;
- f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale le informazioni disponibili sui metodi e i procedimenti ad alto rischio nell'azienda.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU **1999** 2783). Aggiornato dal n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

⁵⁶ RS **814.912**

Allegato 2.3
(art. 3)

Vie di comunicazione

Il detentore di una via di comunicazione deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve:

- a. scegliere un tracciato idoneo e un tipo di costruzione adeguato e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- c. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- d. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- e. sorvegliare il funzionamento e sottoporre regolarmente a manutenzione i dispositivi della via di comunicazione più importanti per la tecnica della sicurezza;
- f. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
- g. raccogliere, aggiornare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
- h. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso.

Allegato 2.4⁵⁷
(art. 3)

Impianti di trasporto in condotta

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve:

- a. scegliere un tracciato idoneo o un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- c. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

⁵⁷ Introdotta dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

Allegato 3

Misure particolari di sicurezza

Allegato 3.1⁵⁸
(art. 4)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Il detentore di un'azienda con sostanze, prodotti o rifiuti speciali deve:

- a. tenere un elenco che indichi la quantità e il luogo di deposito delle sostanze, dei preparati e dei rifiuti speciali presenti nell'azienda in quantità superiori ai quantitativi soglia secondo l'allegato 1.1; tale elenco va aggiornato senza indugio in caso di cambiamenti di rilievo, una volta la settimana negli altri casi;
- b. fissare per scritto le caratteristiche delle sostanze e dei preparati secondo la lettera a per la sicurezza tecnica;
- c. conservare per cinque anni le prove che i controlli delle misure di sicurezza sono stati effettuati regolarmente; restano salve prescrizioni particolari;
- d. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulla loro causa e sulle misure prese; detti documenti vanno conservati fin che dura l'attività dell'azienda, ma al massimo per dieci anni;
- e. conservare in luogo sicuro i dati e i documenti secondo le lettere a-d e, su richiesta, fornire all'autorità esecutiva informazioni sul loro stato di aggiornamento;
- f. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso;
- g. informare il personale sui risultati dell'analisi dei rischi.

⁵⁸ Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

*Allegato 3.2*⁵⁹
(art. 4)

Aziende con microrganismi

Il detentore di un'azienda in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve:

- a. tenere un elenco dei microrganismi impiegati nell'azienda con l'indicazione dei posti di lavoro e di conservazione;
- b. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulla loro causa e sulle misure prese; detti documenti vanno conservati fin che dura l'attività dell'azienda, ma al massimo per dieci anni;
- c. conservare in luogo sicuro i dati e i documenti secondo le lettere a–b e, su richiesta, fornire all'autorità esecutiva informazioni sul loro stato di aggiornamento;
- d. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso;
- e. informare il personale sui risultati dell'analisi dei rischi e sul piano d'intervento in caso di incidente rilevante;
- f. informare periodicamente e in modo adeguato la popolazione che potrebbe essere colpita da un incidente rilevante sul piano d'intervento e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante.

⁵⁹ Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).

Allegato 4

Analisi dei rischi

Allegato 4.1⁶⁰
(art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

⁴ I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

- Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni
- Descrizione dell'azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)
- Informazioni su adiacenze con piano della situazione
- Suddivisione dell'azienda in unità d'indagine e motivazione

⁶⁰ Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine

- Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)
- Quantità massima
- Ubicazione
- Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23 Descrizione degli impianti per unità d'indagine

- Struttura edilizia
- Procedure e metodi
- Deposito, immagazzinamento
- Fornitura e trasporto
- Approvvigionamento e smaltimento
- Incidenti rilevanti specifici all'impianto

24 Misure di sicurezza per unità d'indagine

- Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
- Misure per diminuire il potenziale di pericolo
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi per unità d'indagine**31 Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale di pericolo

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante**331 Emanazioni**

- Cause possibili
- Illustrazione dei più importanti casi di emanazione
- Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

332 Ripercussioni dell’emanazione

- Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione
- Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

333 Conseguenze per la popolazione e l’ambiente

- Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente
- Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi per unità d’indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

- Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

Allegato 4.261
(art. 6)

Aziende con microrganismi

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

⁴ I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

- Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁶² sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell'attività
- Descrizione dell'azienda
- Nome e cognome delle persone responsabili
- Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

⁶¹ Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783). Aggiornato dal n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

⁶² RS 814.912

22 Attività con microrganismi

- Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁶³ sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell'attività:
 - a. gli organismi parentali impiegati o, se del caso, il sistema vettore ricevente impiegato;
 - b. l'origine e la o le funzioni previste del materiale genetico, che entra in linea di conto per la modificazione.
- Scopo dell'impiego in sistema chiuso
- Volumi di coltura
- * Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l'attività.

23 Impianti

- Descrizione delle parti dell'impianto
- * Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone che lavorano direttamente con i microrganismi

24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

- Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego dei microrganismi
- Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25 Misure di sicurezza

- Classe dell'attività secondo l'ordinanza del 9 maggio 2012 sull'impiego confinato
- Misure secondo l'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi**31 Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale dei pericoli

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

- Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

Allegato 4.3
(art. 6)

Vie di comunicazione

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di sicurezza.

⁴ I documenti di base, che hanno servito per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Via di comunicazione e adiacenze

- Designazione della via di comunicazione con piano topografico
- Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione
- Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
- Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

- Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante
- Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffico merci totale
- Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natura e frequenza degli incidenti

23 **Misure di sicurezza**

- Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto
- Misure per diminuire il potenziale di pericolo
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 **Analisi****31** **Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati
- Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32 **Potenziale di pericolo**

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 **Principali scenari di incidente rilevante**

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 **Conclusioni**

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi della via di comunicazione

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

- Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione

Allegato 4.464
(art. 6)

Impianti di trasporto in condotta

1 Principi

¹ L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l'articolo 7 il rischio che l'impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

² In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

³ Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

⁴ I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

- Designazione dell'impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico
- Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell'impianto di trasporto in condotta
- Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza
- Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Misure di sicurezza

- Norme tecniche
- Misure per diminuire il potenziale di pericoli
- Misure per prevenire gli incidenti rilevanti
- Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

⁶⁴ Introdotta dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2013** 749).

3 Analisi**31 Metodi**

- Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziali di pericoli

- Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

- Cause possibili
- Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione
- Illustrazione dell'entità dei possibili danni alla popolazione o all'ambiente
- Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

- Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

5 Riassunto dell'analisi dei rischi

- Descrizione dell'impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti
- Descrizione delle misure di sicurezza
- Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

